SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 9.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0008

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 10.

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi ed agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 30 giugno 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria saranno sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla

copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 94.169 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto all'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione della Difesa per il medesimo anno.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Art. 7.

Il termine del 1° gennaio 1996 previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, è differito al 31 marzo 1996.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)

TABELLA C/2
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di categoria presso destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari Incursori Fucilieri di Marina Specialisti di volo CNA		.(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1° Classe	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni .(2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi o in F.B.		
Capi di 2° classe	Capi di 1° classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni	Idem come sopra	6 anni	Idem come sopra		
Capi di 3° classe	Capi di 2° classe										

Segue TABELLA C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.		.(3)	
2° Capo	2° Capo scelto	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni .(2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni .(2)	6 anni	Idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1°classe	Sottocapo di 1°classe scelto	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	Idem come sopra		
Sottocapo di 2°Classe	Sottocapo di 1°Classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		

NOTE:

.(1) – a Restano ferme le disposizioni dell'art 5 e del secondo,terzo e quarto comma dell'art 6 della Legge 26.Giugno 1965, n°813, nonchè , in quanto applicabili le disposizioni dell'art 66 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18.Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni

b sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco i musicanti (art.4 D.M. in data 20 Dicembre 1965).

.(2) – Per il personale NP appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC,stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

.(3) – Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

96G0009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1995.

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 183 del 1989 che disciplina le attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi in materia, stabilendo che le stesse siano svolte sulla base di criteri, metodi e standards fissati con la procedura di cui all'art. 4 della medesima legge;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito di definire, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di pianificazione nel settore della difesa del suolo;

Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso per il raggiungimento delle finalità elencate al comma 3 dello stesso articolo;

Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 7, lettera *a)*, e 17, comma 2, della legge n. 183 del 1989 che demanda al Comitato nazionale per la difesa del suolo il compito, tra l'altro, di formulare proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al citato art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1992, con il quale sono stati fissati i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuta l'opportunità di fissare criteri e metodi al fine di indirizzare e di coordinare l'attività di pianificazione demandata ai competenti organi delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale per conseguire, pur nella diversa caratterizzazione delle problematiche di ciascun bacino idrografico, unitarietà di impostazione, omogeneità di contenuti e coerenza di indirizzo metodologico nella individuazione degli squilibri territoriali e delle relative soluzioni di intervento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 30 settembre 1993;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 gennaio 1994;

Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera *a)*, e 17, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nella redazione dei piani di bacino di rispettiva competenza, si attengono ai criteri indicati nell'allegato documento, facente parte integrante del presente decreto.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i criteri di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le disposizioni del relativo statuto e delle norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 138

ALLEGATO

CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO

Il piano di bacino è un piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino idrografico.
La redazione del Piano di bacino si articola in tre fasi, che vanno realizzate non necessariamente in sequenza ma correlate in un processo interattivo fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di seguito richiamate.

1. STATO DELLE CONOSCENZE

Questa fase ha lo scopo di raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul bacino, al fine di renderle disponibili, oltre che all'Autorità di Bacino ed alla Direzione Generale Difesa del Suolo, a tutte le altre Amministrazioni, agli Enti e alle popolazioni interessati.
Tutte le informazioni saranno riportate in opportune raccolte, tematiche inserite in un quadro organizzato delle conoscenze, ove saranno indicati i dati rilevati e le varie fonti di rilevamento
Le informazioni raccolte dovranno anche essere riportate su opportuna cartografia tematica. A tal fine si dovrà scegliere un'adeguata ed unificata scala, che per le rappresentazioni complessive, relative a tutta l'area del bacino, dovrà essere almeno 1:100000 e, per i bacini più piccoli, almeno 1:50000.
Scale maggiori saranno opportunamente scelte per le rappresentazioni di dettaglio, mentre per i bacini di grande estensione e dove scarseggiano le informazioni potranno essere utili anche rappresentazioni d'assieme in scale minori.
Operando con elaboratori elettronici per la messa a punto e la presentazione, anche grafica, delle informazioni raccolte, dovranno essere specificati il software e le conoscenze di base utilizzati, indicando inoltre le caratteristiche dello hardware impiegato.
Per quanto attiene l'acquisizione e gestione dell'informazione raccolta, sara definito un "quadro organizzato delle conoscenze", secondo una strutturazione logica e funzionale nei confronti degli obiettivi posti dal piano. Tale strutturazione, che sarà normalizzata in modo da essere adottata da tutti gli studi di piano di bacino, dovrà comunque corrispondere a requisiti di flessibilità tali da consentire un trattamento dell'informazione secondo le esigenze dello specifico contesto territoriale in esame che, evidentemente, condizionano i processi di rilevamento ed elaborazione delle informazioni.
Il quadro conoscitivo sarà organizzato in modo informatico seguendo i seguenti criteri generali:

- schedatura gestibile per elaborazione matematica e statistica dei dati archiviati in forma numerica;
- rappresentazione cartografica vettoriale;
- testi originali.

Le specifiche del sistema informatico di gestione relazionale del data base saranno fornite dal Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali ed adottate dal coordinamento centrale istituito presso la Direzione Generale per la difesa del suolo. Il data base di ogni Autorità di Bacino dovrà essere infatti compatibile e integrabile nel data base della Direzione Generale della Difesa Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici, del S.I.N.A. del Ministero dell'Ambiente e del sistema informativo unico del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali. A tal fine esso dovrà possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- possibilità di aggiornamento della presente versione del data base senza manipolazione dei cataloghi già archiviati;
- facilità di gestione da parte di personale non necessariamente specializzato in informatica;
- facilità di inserimento di nuovi dati;
- facilità di formazione di nuovi (non previsti) cataloghi;
- gestione di informazioni territoriali e restituzione in forma cartografica;
- possibilità di predisporre il data base secondo un diverso criterio di archiviazione.

Sarà descritto l'attuale stato di consistenza di ogni sistema di opere, mostrando la sua evoluzione nel tempo ed indicandone le situazioni di dettaglio. In Carte tematiche di sintesi dovranno essere mostrate le interconnessioni esistenti tra i singoli sistemi di opere insediate sul bacino ed eventualmente anche esterne ad esso.

1.1 Descrizione dell'ambiente fisiografico.

Questa attività dovrà consentire la definizione di tutti gli elementi di base per inquadrare i problemi da esaminare con il Piano di bacino e si articolerà inanzitutto su dati già disponibili ed acquisiti in applicazione del D.P.R. 7 gennaio 1992, tenendo presente che ulteriori e particolareggiate informazioni saranno raccolte, analizzate ed utilizzate nei successivi tempi di predisposizione ed attuazione del Piano di bacino.

1.1.1 -Individuazione del bacino.

Sarà individuato lo spartiacque naturale. Dove meno evidente risulta lo spartiacque, si definiranno appropriati contorni del bacino sulla base di documentate ipotesi, tenendo presenti anche la conformazione del bacino sotterraneo e gli eventuali interventi antropici modificanti la rete idrografica.

Saranno poste in evidenza le eventuali interazioni, naturali e antropiche, con i bacini idrografici limitrofi.

Per i bacini con foce a mare si identificheranno le zone litoranee nelle quali è sentito l'effetto degli apporti idrici e sedimentari del fiume, in termini di correnti litoranee prevalenti, di trasporto solido costiero, di assetto biologico, di eventuali inquinamenti e di quanto altro possa interessare l'ambiente marino.

Per questa attività conoscitiva è perciò necessario attuare:

- la delimitazione del bacino idrografico oggetto del Piano e la delineazione della rete idrografica, secondo le indicazioni fornite dal D. P. R. sulla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;
- la delimitazione dei sottobacini fino al massimo ordine richiesto dalla natura e dall'importanza dei problemi da trattare;
- l'individuazione dei bacini sotterranei e delle loro interconnessioni se chiaramente accertabili con bacini idrografici limitrofi a quello in esame;
- la delimitazione delle unità fisiografiche costiere collegate al bacino interessato, individuando, se possibile, i meccanismi di massima che ne regolano la dinamica.

Per tutte le attività più sopra elencate, qualora non fossero disponibili informazioni ritenute essenziali, si farà esplicita menzione di tale carenza conoscitiva, indicando nel contempo gli studi integrativi necessari, con sufficiente grado di dettaglio, che completano i programmi di cui all'articolo 1 del D.P.R 7 gennaio 1992.

1.1.2 -Morfologia, geologia, pedologia ed idrogeologia del bacino, uso del suolo.

Le informazioni da organizzare riguardano essenzialmente:

- l'individuazione delle grandi unità litomorfologiche;
- i caratteri altimetrici, idrografici, geomorfologici, geologici, geochimici, giacimentologici, idrogeologici e pedologici;
- la copertura vegetale.
- i fenomeni di erosione e modificazione dei suoli, anche in relazione all'uso antropico;
- la natura, le caratteristiche geochimiche, la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, la stratigrafia degli acquiferi e la loro piezometria,
- l'ubicazione e la tipologia delle sorgenti e delle risorgive;
- i caratteri morfologici dei corsi d'acqua e la natura del trasporto solido in alveo;
- le aree di alimentazione degli acquiferi;
- l'uso del suolo;
- le capacità d'uso del suolo ("Land capability");
- le caratteristiche pedologiche, in rapporto all'idrologia superficiale e sotterranea, alla tipologia taxonomica, all'uso attuale del suolo, alla stabilità dei versanti;
- gli eventuali giacimenti di materiali solidi, liquidi e gassosi di particolare interesse;

1.1.3 - Climatologia ed idrologia.

Sarà evidenziata la climatologia del bacino, anche raffrontandola con quella dei bacini limitrofi e curando, in particolare:

- l'individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone pluviometriche omogenee;
- l'individuazione delle caratteristiche idrologiche in relazione all'uso del suolo;
- l'individuazione dei regimi idrologici e delle zone idrologiche omogenee;
- la caratterizzazione degli eventi estremi pluviometrici e idrologici;
- la nivologia e la glaciologia, con riferimento al regime dei ghiacciai:
- il quadro geochimico delle acque.

Sarà curata particolarmente l'informazione relativa ai corsi d'acqua del bacino, con riferimento alle misure di livello, portata e trasporto solido in sezioni caratteristiche. Saranno inoltre evidenziate le modifiche planimetriche ed altimetriche degli alvei, come conseguenza dell'erosione e delle varie forme di trasporto solido.
Per i fiumi sfocianti a mare saranno esaminate le interazioni fra acqua dolce ed acqua salata, la variazione dei livelli come conseguenza delle maree, la risalita del cuneo salino, il comportamento della barra di foce e di eventuali rami deltizi.
Per i bacini che comprendono acque di transizione (lagune, stagni costieri), saranno evidenziate le interazioni di dette acque con quelle fluviali, in termini di portate, variazioni di livello, di apporto di materiale solido, di caratteri chimici e di carichi inquinanti.
Per la raccolta di queste informazioni si farà riferimento ai dati correntemente raccolti da tutti gli Enti interessati (Servizio Idrografico e Mareografico, Aeronautica Militare, Istituto Idrografico della Marina, ENEL, Ministero per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, Consorzi, Uffici regionali), nonchè da Università ed Istituti di ricerca.
Saranno inoltre individuate le stazioni di rilevamento esistenti ed operanti, unitamente all'ente che le gestisce, con l'indicazione della rispettiva area di copertura, della strumentazione impiegata, dei periodi e delle modalità di funzionamento e della consistenza e qualità degli archivi di dati.
Si provvederà infine ad una descrizione degli eventi storici più significativi in materia di inondazioni ed allagamenti verificatisi nel bacino.
Nelle zone a pericolo valanghivo sarà redatta una Carta di probabile localizzazione delle valanghe: tale carta segnalerà anche le attività antropiche e gli insediamenti a rischio ed i sistemi di opere di protezione, sia nella zona di distacco delle valanghe che nelle zone di scorrimento e di accumulo.

1.1.4 - Sedimentologia e trasporto solido

Saranno raccolte tutte le informazioni atte a definire il bilancio sedimentologico a livello di bacino o di sottobacino, tenendo anche in debito conto l'apporto di sedimenti al mare. Tale disamina sarà effettuata in termini di:

- contributi sedimentari quantitativi e qualitativi delle diverse unità lito-morfo-pedologiche caratteristiche delle varie parti del bacino;
- caratteri sedimentologici dei corsi d'acqua;
- trasporto solido costiero e nella zona di mare esterna contigua al sistema di spiagge;
- principali tipi di gestione dei suoli che causano l'erosione ed il trasporto solido.

Dei laghi, dei serbatoi e delle opere idrauliche si evidenzieranno gli effetti dell'interrimento, la qualità dei materiali di sedimentazione e la loro provenienza, nonchè agli aspetti limnologici delle acque.
Per le acque costiere interessanti il bacino saranno evidenziati l'aspetto idrodinamico delle variazioni del livello marino e del moto ondoso in acque basse, delle correnti litoranee predominanti, le modalità di erosione delle spiagge.

1.2 - Normativa e caratterizzazione delle ripartizioni amministrative.

I risultati e le conoscenze acquisite durante la fase conoscitiva saranno inquadrati nell'esistente legislazione e quindi dovrà preliminarmente essere fissato l'aspetto amministrativo entro cui sono da effettuarsi gli interventi sul bacino, tenendo presente il riferimento normativo derivato dalle leggi dello Stato e delle Regioni, nonchè dalle connesse norme attuative.

Saranno individuati i soggetti giuridici ed amministrativi che svolgono attività di pianificazione di interesse per il bacino o comunque territorialmente competenti, con definizione della relativa giurisdizione tecnica ed amministrativa.

Saranno identificati:

- gli eventuali confini di stato e la natura delle autorità estere operanti nelle zone appartenenti al bacino;
- i limiti di regione, provincia e comune;
- i limiti giurisdizionali di consorzi e di particolari aggregazioni;
- gli enti e gli organismi interessati alle finalità della legge n. 183/89 per il bacino in esame o territorialmente competenti;
- la struttura amministrativa direttamente o indirettamente competente pro tempore, quali gli assessorati, gli uffici speciali, l'organizzazione tecnica di supporto ai singoli uffici, il personale tecnico e le rispettive qualificazioni, le procedure amministrative e tecniche seguite per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ufficio;
- i centri e gli organismi di ricerca che abbiano operato od operino nel bacino;
- i mezzi tecnici disponibili (strumentazione, hardware e software informatico, mezzi di trasporto, ecc.) per i singoli uffici;
- il grado di interconnessione tra i diversi uffici e delle possibilità di cooperazione;
- gli archivi, tradizionali e/o automatizzati di informazioni di diverso tipo (dati misurati, bibliografie, ecc.) disponibili presso i singoli uffici;
- le attività di pubblicizzazione e di editing dei singoli uffici;
- le reti di monitoraggio, con la descrizione del grado di interconnessione;
- l'ammontare dei finanziamenti negli ultimi 10 anni per interventi e manutenzione.

Si provvederà quindi al censimento ed all'analisi degli strumenti di pianificazione, evidenziandone particolarmente l'impatto sui problemi e sugli aspetti specifici del bacino, ed in particolare sulla possibilità di armonizzare e rendere compatibili fra loro i diversi piani.

Ai fini del coordinamento di cui al comma IV dell'art. 17 - legge 183/1989, si prenderanno in considerazione, in quanto costituenti lo scenario di riferimento:

- i provvedimenti della programmazione comunitaria e nazionale;
- i piani regionali di sviluppo;
- i piani territoriali regionali di coordinamento ed i piani regionali paesistici;
- i piani territoriali provinciali, i piani comprensoriali ed i piani territoriali di area sub-regionale;
- i piani e programmi regionali e provinciali di settore, ivi compresi quelli riguardanti porzioni sub-regionali e sub-provinciali (ad esempio, il piano regolatore degli

acquedotti, il piano di risanamento delle acque, i piani di infrastrutture a rete e puntuali, i piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi, i piani della bonifica e degli insediamenti produttivi, ecc., nonchè i piani ed i programmi di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142);
- i programmi di interventi ed i sistemi di progetti relativi ai settori delle attività primarie, secondarie e terziarie (ad esempio, i programmi per l'agricoltura, per la forestazione, per il controllo dell'inquinamento atmosferico, per lo sviluppo turistico, per i trasporti, per le idrovie, per il settore energetico, per la portualità, per i parchi e le riserve, ecc.).

Tutte queste informazioni saranno riportate su appropriata cartografia, secondo le scale unificate prescelte.
Per la raccolta delle informazioni si potrà altresì far capo agli uffici dello Stato, delle Regioni e delle Amministrazioni locali (Province, Comunità Montane, Comuni), ad Università ed Istituti CNR, nonché ad altre fonti comunque disponibili.
Degli enti a competenza nazionale saranno individuati gli uffici periferici o le sezioni competenti per il bacino in esame.
Saranno inoltre individuati:
- le leggi nazionali e le direttive della Comunità Europea, distinguendo tra quelle recepite e quelle in via di recepimento; e gli eventuali accordi internazionali;
- le leggi ed i regolamenti regionali;
- le disposizioni provinciali e le ordinanze locali più significative;
- imposte, canoni e contributi particolari;
- i criteri di tariffazione per i vari usi dell'acqua e per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue;
- gli strumenti di finanziamento ad opera dello Stato, della Comunità Europea e delle Regioni.

1.3 Descrizione dell'ambiente antropico (stato di fatto)
L'elaborazione del Piano di Bacino richiede la conoscenza dello stato di antropizzazione del territorio e della dinamica insediativa. E' pertanto necessario procedere all'identificazione dell'uso del territorio e delle attività economiche interessanti il Piano, con particolare riferimento a:
- trend demografico e socio-economico;
- aree marginali, incolte e soggette a desertificazione;
- parchi e zone protette;
- zone soggette a vincoli e servitù in base a leggi speciali (vincolo monumentale, paesistico, archeologico, ecc.);
- miniere, cave, perforazioni profonde ed attività estrattive in alveo;
- zone agricole, con l'indicazione delle colture prevalenti e dell'attività irrigua e relativa struttura fondiaria, boschi, zone di rimboschimento e colture arboree da legno, pascoli ed allevamenti zootecnici intensivi;
- zone adibite alla pesca ed all'acquacoltura;

- zone urbane, con le tendenze espansive;
- zone industriali, commerciali, produttive in genere;
- discariche di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali;
- zone turistiche, ricreative e di particolare interesse storico e paesaggistico;
- zone soggette a particolari servitù di carattere idraulico, per il traffico e la difesa nazionale;
- dighe ed opere di ritenuta;
- impianti idroelettrici;
- strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e porti di particolare impatto sulle condizioni ambientali;
- infrastrutture a rete (acquedotti, fognature, impianti di depurazione, di bonifica, irrigazione, ecc.);
- idrovie.

1.4 - Utilizzo delle acque.

Con l'ausilio di adeguata rappresentazione cartografica, nelle prescelte scale unificate, saranno evidenziati:

- gli usi potabili, indicando i punti e le modalità di prelievo dai corpi idrici superficiali e sotterranei, le opere di invaso, adduzione, sollevamento e potabilizzazione;
- gli usi irrigui, indicando i punti e le modalità di prelievo, adduzione, ripartizione, adacquamento e restituzione delle portate di supero;
- gli usi secondari per l'agricoltura, la pastorizia e la zootecnia;
- gli usi industriali: nella segnalazione degli acquedotti industriali si evidenzieranno i punti e le modalità di prelevamento, le strutture di adduzione trattamento e restituzione dei reflui;
- gli usi idroelettrici, con l'indicazione delle opere di sbarramento, scarico, trasporto e restituzione dell'acqua, nonchè con l'ubicazione e la tipologia delle centrali;
- gli usi termoelettrici, con l'ubicazione delle centrali, il sistema di raffreddamento, l'ubicazione e la tipologia delle opere di prelievo e di scarico, le caratteristiche dei servizi idrici ausiliari.

Per ciascuno dei precedenti impieghi saranno riportati:

- gli estremi dei provvedimenti di concessione,
- le portate minime e massime prelevate,
- i volumi prelevati annualmente e quelli eventualmente restituiti,
- i calendari di prelievo,
- gli eventuali canoni di concessione.

Saranno ancora descritti gli utilizzi dell'acqua per:

- la navigazione interna, indicando l'ubicazione e la tipologia delle opere fisse (canali, porti, sostegni, conche), i tiranti minimi di navigazione, i criteri di esercizio;
- gli usi naturalistici ed ambientali (aree protette, parchi, zone di pesca, di balneazione e di interesse paesaggistico e monumentale);

Si dovrà inoltre effettuare una valutazione dei fenomeni di abusivismo.
Saranno infine da identificare tutte le forme di utilizzo di risorse non convenzionali, evidenziandone le potenzialità e gli aspetti tecnologici.
Utilizzando le informazioni reperite, saranno redatte carte dell'uso attuale delle acque in scala appropriata, ordinariamente 1:100000 (1:50000 per i bacini minori).

1.5 Censimento degli scarichi nei corpi idrici.
Saranno individuati tutti gli scarichi significativi concentrati provenienti da utilizzazioni idriche di natura domestica, urbana, industriale e zootecnica, recapitanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, precisando:

- gli estremi dell'autorizzazione;
- la data di costruzione e quella di inizio del funzionamento, nonché gli eventuali periodi di interruzione e le relative cause;
- l'ubicazione, in base alle coordinate geografiche ed alla quota sul livello del mare;
- le caratteristiche idrauliche (a pelo libero, in pressione, a getto libero o sommerso);
- le caratteristiche del corpo idrico ricettore e la sua possibilità di rigurgitare lo scarico;
- la portata minima, media e massima dell'effluente;
- il volume annuo scaricato;
- le modalità di funzionamento nel tempo;
- le caratteristiche qualitative in base ad un certo numero di parametri significativi;
- l'eventuale esistenza di situazioni di contenzioso e di intervento delle autorità sanitaria e giudiziaria.

L'ubicazione dello scarico e le sue caratteristiche principali saranno indicate nella cartografia tematica, nelle scale unificate prescelte e con opportuno simbolismo unificato.
Per gli scarichi provenienti dall'agricoltura e dalle altre attività che danno luogo ad immissioni diffuse nei corpi idrici superficiali e sotterranei, si indicheranno con opportuno simbolismo tutte le zone di influenza, precisando le modalità di scarico e la tipologia qualitativa delle acque sversate.
Le informazioni raccolte saranno sintetizzate su cartografia tematica.

1.6 - Stato di qualità delle acque.
Lo stato di qualità delle acque verrà definito attraverso idonei indicatori in grado di rappresentare le diverse condizioni di compromissione dei corpi idrici, anche sotto l'aspetto dello stato trofico. In particolare, verranno utilizzati tutti i dati resi disponibili e derivanti dalle indagini effettuate ai livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere.
Verrà fatto specifico riferimento alle stazioni di rilevamento della qualità delle acque, nonchè alle modalità di campionamento e di analisi.
Con i dati disponibili sarà inoltre evidenziata l'evoluzione temporale dello stato di qualità dei corpi idrici, in relazione alle caratteristiche naturali delle acque ed alle attività antropiche della zona.

individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche qualitative particolari, anche in vista di azioni tendenti alla classificazione dei corpi idrici stessi ed al recupero della qualità.
Per i laghi sarà verificato lo stato trofico delle acque.
I dati in questione saranno oggetto di specifiche elaborazioni e verranno considerati gli aspetti fisici. chimici e biologici della qualità, in relazione agli standard d'idoneità d'uso delle acque.

1.7 - Censimento delle opere di difesa del territorio
Saranno individuati i sistemi di opere o le opere individuali, qualora esse siano di sufficiente consistenza, preposte a:

- difesa idraulica (argini di piena, canali deviatori o scolmatori, bacini o serbatoi di laminazione delle piene, casse di espansione, ecc.) indicandone le caratteristiche generali e le finalità, l'area o l'entità protetta;
- sistemazione delle aree in frana (opere di sostegno, drenaggi,ecc.) indicando le caratteristiche del fenomeno franoso delle opere;
- protezione dall'erosione (sistemazioni idraulico forestali, sistemazioni fluviali) indicando i caratteri del fenomeno erosivo, gli elementi generali del piano di sistemazione;
- protezione dalle valanghe indicando i caratteri generali del piano delle opere.

Ove possibile, sarà indicata la data o il periodo di costruzione delle opere. In aggiunta alle opere esistenti saranno censite anche le opere il cui progetto sia finanziato o sia in corso di finanziamento. in tal caso saranno indicati gli estremi del progetto e della disposizione del finanziamento.
Le informazioni raccolte saranno riportate con opportuno simbolismo su carta tematica, sulla quale saranno evidenziate, indicando i singoli usi, anche le opere idrauliche adibite ad usi plurimi.

1.8 - Stato di manutenzione e di efficienza delle opere
Per tutte le opere realizzate, siano esse destinate al prelievo, trasporto e distribuzione delle acque da utilizzare, oppure al collettamento e smaltimento degli scarichi, oppure al controllo delle piene e prevenzione delle inondazioni, oppure ancora alla prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, saranno indicati il grado di efficienza e lo stato di manutenzione, in termini di interventi attuati o da attuare, con l'indicazione dei relativi costi e delle rispettive competenze ad intervenire.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI SQUILIBRI

Con la dizione generale di squilibrio si intende definire quelle situazioni, manifeste o prevedibili, nelle quali lo stato attuale del territorio presenta condizioni di rischio e/o di degrado ambientale negative per la vita e lo sviluppo delle popolazioni interessate costituendo, al tempo stesso, motivo di intervento ad opera della preposta autorità.

Sono pertanto squilibri:

- le situazioni di rischio idraulico, geologico ed ambientale;
- le alterazioni nella qualità degli ecosistemi (flora, fauna);
- le insufficienze nella disponibilità quali-quantitativa delle risorse;
- il sovrasfruttamento delle risorse disponibili;
- l'inquinamento delle acque e del suolo;
- la non rispondenza delle opere esistenti agli specifici obiettivi da raggiungere.

In ciascuno dei diversi ambiti disciplinari il riconoscimento degli squilibri potrà avvenire secondo criteri differenti. Il riconoscimento degli squilibri di varia natura interessanti il bacino comporta l'acquisizione delle relative conoscenze definite nella fase conoscitiva e costituisce il passo preliminare della pianificazione: sulla base delle risultanze di questo riconoscimento saranno giustificati tutti gli interventi previsti nella fase propositiva.

Saranno di norma identificati due orizzonti di studio:

- attuale, con il riconoscimento delle situazioni critiche in atto o di cui si può prevedere il verificarsi a breve scadenza;
- futuro, a proiezione di trent'anni ed attualmente fissati alla data convenzionale del 2020.

Di norma, potranno essere previsti più scenari alternativi di sviluppo: questi saranno mantenuti per la loro valutazione nel corso della fase propositiva qualora ne sia verificata la compatibilità con le risorse disponibili nel bacino.

In occasione dell'aggiornamento del Piano di bacino, saranno prodotte nuove valutazioni aggiornate sia della situazione di squilibrio attuale che di quella futura.

Sulla scorta dei risultati e delle tendenze evidenziati nella fase conoscitiva, saranno formulati scenari alternativi da valutare in sede di previsione dell'assetto futuro.

2.1-Risorsa idrica.

Per le valutazioni riguardanti la risorsa idrica, sulla base dei dati raccolti nella fase conoscitiva, si tenderà all'ottimizzazione delle varie forme di utilizzo dell'acqua, sia di prelievo (potabile, agricolo, industriale, per la produzione di energia), che in situ (navigazione interna, mantenimento di siti di carattere naturalistico, estetico e culturale).

Una Carta tematica di sintesi indicherà quali siano le utenze che per quantità e/o qualità dell'acqua derivata non risultino soddisfatte; saranno altresì segnalate le utenze che derivino acqua in quantità superiore a quanto giustificabile per l'espletamento razionale degli usi considerati e con qualità non strettamente necessaria per quanto richiesto dagli usi medesimi.

Saranno inoltre indicati gli acquiferi soggetti a sovrasfruttamento, in relazione a particolari usi di prelievo, evidenziando gli effetti riscontrati o riscontrabili in conseguenza di tale sovrasfruttamento. In particolare, per gli acquiferi costieri saranno evidenziate le zone di intrusione e contaminazione salina.

2.2-Risorsa suolo.

In relazione alle capacità naturali del suolo di costituire un supporto alla vita vegetale, animale ed all'attività dell'uomo, nonché di proteggere le falde dall'inquinamento da percolazione, sono squilibri

tutte quelle forme, influenzate o meno dall'intervento antropico, o dal suo stato di abbandono, che peggiorano o comunque alterano le sue qualità soprattutto in relazione alla fertilità e produttività, nonché alla capacità di incidere sulla stabilità dei versanti, sulla regolazione dei deflussi e dell'erosione superficiale, sulla ricarica delle falde e sui conseguenti eventuali fenomeni di inquinamento.
Tali situazioni di squilibrio saranno evidenziate su apposita cartografia, sottolineando gli effetti dei vari interventi antropici ed individuando possibili forme di intervento di difesa e di ricostituzione.
In questo contesto saranno analizzate le risorse agricole per tipologia ed importanza economica. Per tali risorse, compresa quella zootecnica, si dovranno valutare gli effetti diretti ed indiretti sull'inquinamento.

2.3-Risorse dell' ambiente acquatico.
La situazione di squilibrio in questo settore riguarda principalmente il mantenimento di condizioni di vita acquatica, sulla base di esigenze quantitative e qualitative di acqua nei corpi idrici, ritenute indispensabili per lo sviluppo della vita stessa.
Per le valutazioni riguardanti la quantità e la qualità delle acque superficiali saranno individuati su una Carta tematica quei tronchi della rete drenante, naturale ed artificiale, nei quali sussiste l'incompatibilità con i predetti valori, tenendo presenti eventuali limiti fissati dalla legge e dai piani di risanamento delle acque.
Le medesime valutazioni sono effettuate anche riguardo alle acque costiere di interesse per il bacino.
Per le valutazioni riguardanti la qualità delle acque sotterranee saranno delimitate su Carta tematica le zone di falda a differente grado di compatibilità con l'habitat delle zone interessate direttamente od indirettamente dalle falde stesse, distinguendo, ove possibile, le diverse situazioni presentate dagli acquiferi multistrato.

2.4- Attività estrattive.
Per le attività di coltivazione di miniere e cave, distinte per metodologia di estrazione e caratteristiche del materiale prelevato, nonchè per gli impianti di estrazione di sostanze liquide o gassose, sara indicato su apposita cartografia il grado di compatibilità con le condizioni attuali o prevedibili dell'ambiente in cui dette attività sono inserite.
Per quanto riguarda l'estrazione di inerti dagli alvei, sarà indicata la compatibilità dell'attività estrattiva con le condizioni di equilibri morfologico e ambientale degli alvei.
Saranno individuate le situazioni in cui l'attività estrattiva interferisce con il deflusso delle acque di falda e determina contaminazioni pericolose per lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee.
Nel Piano saranno individuate le cave di materiali lapidei e di inerti. In tutti i casi sarà documentata e valutata la compatibilità ambientale e la possibilità di ricorrere ad usi alternativi del territorio.
Per quanto riguarda le risorse idriche sotterranee, saranno prese in considerazione quelle situazioni caratterizzate da depauperamento della qualità delle acque, da definire in base ad appropriate soglie

di accettabilità di prestabiliti indicatori, tenendo presente eventuali limiti fissati dalle leggi vigenti. A tali considerazioni saranno associate le proiezioni relative all'evoluzione dei fenomeni evidenziati.
Saranno inoltre evidenziate le situazioni di eccessivo sfruttamento delle falde, in relazione alle modalità di ricarica naturale.
In tutti i casi saranno pianificati i sistemi operativi di monitoraggio delle fonti di inquinamento potenziale ed areale di diverso grado di pericolo, sia per gli inquinamenti stessi che per altri eventuali rischi. La cartografia tematica sarà opportunamente integrata da sistemi informativi della vulnerabilità ai diversi pericoli e rischi idrogeologici.
Saranno infine localizzati i fenomeni di subsidenza, evidenziando i legami con le attività antropiche collegate direttamente ed indirettamente allo sfruttamento dei fluidi.

2.5- Attività insediative.
Nel valutare il grado di compatibilità ambientale delle attività di tipo insediativo nel bacino, si evidenzieranno, sia come situazione "de facto" che come situazione "de iure" previste nella pianificazione urbanistica, le interrelazioni degli insediamenti esistenti e di progetto con le esigenze di conservazione, valorizzazione o migliore utilizzo delle risorse fisiche presenti nel bacino.
Saranno perciò evidenziate su Carta tematica le eventuali incongruenze che esistono tra nuovi insediamenti e valore storico e naturalistico dei luoghi, nonchè l'impatto che i centri abitati e le relative infrastrutture esercitano sulle condizioni di assetto idraulico e di instabilità del suolo

2.6 - Situazioni a rischio idraulico, geologico e sismico.
Su tutto il territorio del bacino saranno segnalate, con Carta tematica, le situazioni di degrado geologico e geomorfologico in atto, distinguendole per tipologia (frane, erosioni di versante, ecc.) ed, ove possibile, per probabilità di accadimento.
Gli episodi di maggiore importanza saranno segnalati singolarmente, negli altri casi sarà delineata una zona omogenea su cui il dissesto possa ritenersi uniformemente diffuso.
Sulla Carta tematica saranno indicate le attività antropiche minacciate da eventi geologici, diversificandole per tipologia (centri urbani, attività agricole, linee di comunicazione, insediamenti industriali. ecc.) e per il grado di rischio a cui esse sono soggette.
Lungo la rete idrografica saranno individuate le aree passibili di inondazione con diversa probabilità (o tempo di ritorno): sulle Carte tematiche saranno evidenziate anche le attività antropiche e gli insediamenti a rischio.
Lungo le coste saranno segnalate su Carta tematica le situazioni di dissesto, distinguendole per tipologia e classificandole per gravità; saranno altresì individuate le attività antropiche e gli insediamenti a rischio.
Il territorio di pertinenza del bacino sarà infine valutato dal punto di vista del rischio sismico, considerando quindi gli aspetti di pericolosità sismica, vulnerabilità ed esposizione, particolarmente finalizzati alle problematiche di bacino.

2.7 - Caratterizzazione degli squilibri.

Per quanto riguarda le acque superficiali, le valutazioni riguardanti gli squilibri tra qualità della risorsa disponibile e domanda d'uso della stessa, sia ai fini del mantenimento della vita acquatica che degli usi potabili, agricoli ed industriali, faranno riferimento a tronchi della rete drenante, naturale e artificiale, in cui le acque defluenti abbiano caratteristiche pressochè uniformi. In relazione ai diversi usi sarà segnalata con distinte modalità di rappresentazione la differenza riscontrata tra gli indicatori della qualità delle acque del corpo idrico ed i valori necessari per l'uso in esame. Andrà fatto esplicito riferimento alle normative vigenti e dovrà essere fatta menzione alla disponibilità dei dati che hanno consentito di emettere il giudizio.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, si identificheranno gli acquiferi, o parti di essi, ove la qualità delle acque, sia per cause naturali che come conseguenza di attività antropiche, non è in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza, prima fra tutte quella potabile.

Ai fini del riconoscimento degli squilibri, nei casi di insufficienza dell'informazione disponibile, potranno essere condotte campagne di monitoraggio per il rilevamento di indicatori fisici, chimici e biologici in sezioni o luoghi rappresentativi. Per le acque superficiali le misure saranno effettuate in condizioni idrologiche significative rappresentative del ciclo stagionale ed in localizzazioni definite sulla base delle risultanze delle indagini conoscitive descritte nella fase conoscitiva.

Una situazione ritenuta critica sarà separabile dalle altre quando essa sarà riconosciuta indipendente dalle altre, sia dal punto di vista fisico, sia per le possibili ricadute dal punto di vista economico e sociale.

Alcune situazioni critiche possono interessare tutto il bacino nel suo complesso. E' anche possibile che in una singola area si presentino situazioni critiche di diversa tipologia: queste saranno considerate tra loro indipendenti quando ciò sia giustificata dal punto di vista fisico e delle modalità di intervento.

Identificate e circoscritte le situazioni critiche, queste saranno elencate su una scheda di sintesi, distinte per tipologia e contrassegnate da un ordine di priorità.

Le situazioni squilibrate così identificate (o almeno quelle la cui soluzione sarà proposta nella fase propositiva) saranno analizzate in maggior dettaglio, indicando su una scheda sintetica le motivazioni degli scompensi, la valutazione della gravità degli squilibri, l'elenco ragionato degli interventi (strutturali e non strutturali) atti a risolverle.

Dell'efficacia di ciascuna delle soluzioni proposte sarà fornita una valutazione qualitativa.

Qualora le soluzioni identificate interessino più aree di crisi, ciò deve essere segnalato nella scheda, la quale dovrà considerare tutte le aree di crisi interessate dalla soluzione progettuale proposta.

E' consigliabile che le schede siano corredate da una cartografia esplicativa redatta in scala non inferiore ad 1:50000.

3. AZIONI PROPOSITIVE

3.1. Obiettivi

Il valore, le finalità ed i contenuti del Piano di bacino sono quelli definiti all'art. 3 e dall'art. 17, comma 1, della legge 183/89. Obiettivi del Piano saranno pertanto il conseguimento di azioni coordinate rivolte alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nonché alla corretta gestione complessiva di tutte le risorse esistenti nel bacino.

Il Piano si manifesta pertanto come uno strumento dinamico, in grado di programmare le azioni da svolgere, tenendo in debito conto l'effetto degli interventi realizzati e la reattività delle misure adottate, non solo secondo l'aspetto fisico delle varie componenti del bacino, ma anche nell'aspetto economico e sociale del territorio interessato.

Le finalità generali elencate al citato art. 3 sono però definite in rapporto ai caratteri fisici ed agli assetti antropici del bacino considerato e quindi precisate nel dettaglio tenendo conto delle situazioni e dei problemi specifici.

3.2- Elaborati di piano

Il piano, sulla base del terzo comma dell'art.17 della legge 183/1989, è composto dai seguenti elaborati obbligatori:

- la relazione tecnica in cui sono descritte le analisi sullo stato di fatto, gli obiettivi specifici, le ipotesi progettuali e l'articolazione delle fasi attuative, comprensive degli aspetti economici ed amministrativi
- gli elaborati di progetto con distinzione tra lo stato di fatto e quello di progetto
- le norme di attuazione attraverso cui sono individuati i criteri, le direttive, le prescrizioni d'uso, finalizzati alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nonché sono regolamentati gli aspetti operativi del piano ed i rapporti con gli strumenti di pianificazione ed i progetti di intervento.

3.2.1.- I piani di bacino e gli altri strumenti di pianificazione.

Ai fini della preminenza di cui all'art. 17 della legge 183/89, negli elaborati di piano saranno valutati l'integrabilità ed il grado di coerenza del piano di bacino con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di ogni altro piano o programma avente incidenza sulla conservazione e sull'uso del suolo nonché sulla tutela delle acque.

A tal fine saranno specificati modalità e strumenti per garantire il concreto adeguamento ai piani di bacino, ove necessario, dei piani citati nell'art. 17 comma 4 della legge 18.5.1989 n.183, considerandone gli effetti sul territorio e sull'ambiente antropico, nonché le ripercussioni a carattere socio-economico.

3.3- Proposte di intervento e priorità.

Questa fase prevede la progettazione, a livello di fattibilità, di sistemi di opere di difesa del suolo, forestali, infrastrutturali (interventi strutturali), e di provvedimenti normativi ed amministrativi (interventi non strutturali), necessari per risolvere le singole situazioni di squilibrio individuate nella precedente fase.

Ciascuna soluzione è proposta, nei limiti del possibile, identificando oltre al progetto complessivo anche gli intermedi stralci realizzativi, al fine di consentire sia la verifica della funzionalità delle opere che il loro graduale finanziamento.

Ciascun progetto deve porre in luce le interconnessioni con i progetti riguardanti altre aree critiche e le sinergie che ulteriori proposte possono realizzare per la risoluzione di più situazioni di squilibrio.

Ciascun progetto di intervento strutturale è descritto almeno con gli elaborati di seguito elencati:

- un testo sintetico con la giustificazione del progetto alla luce di quanto chiarito nelle precedenti fasi di studio del Piano di bacino e la descrizione dei risultati che con esso si intende raggiungere;
- una cartografia in scala non inferiore a 1:25000, con la localizzazione delle opere e degli interventi proposti;
- una serie di schede con l'indicazione delle caratteristiche delle opere e degli interventi; il grado di dettaglio nella descrizione delle opere deve essere sufficiente per una ragionata stima dei costi;
- una scheda con l'elenco delle opere e degli interventi e relativa stima dei costi, nonché l'indicazione degli stralci realizzativi;
- ove possibile, una sintetica analisi costi-benefici dell'intervento proposto.

Nell'elencazione degli interventi strutturali sono considerati anche quelli rivolti alla manutenzione ed al ripristino della funzionalità delle opere esistenti.

Ciascun progetto di intervento non strutturale è descritto almeno con gli elaborati di seguito elencati:

- un testo sintetico con la giustificazione del progetto alla luce di quanto chiarito nelle precedenti fasi di studio del Piano di Bacino e la descrizione dei risultati che con esso si intende raggiungere, sotto l'aspetto tecnico, ambientale, economico e sociale;
- una descrizione dei provvedimenti normativi e/o amministrativi proposti per la soluzione del problema;
- bozze dei testi delle disposizioni normative delle quali è proposta l'adozione;
- ove possibile, una sintetica analisi costi-benefici dell'intervento previsto.

Le proposte di intervento fatte per gli scenari futuri debbono essere compatibili con le proposte di intervento precedentemente formulate per lo scenario attuale.

Qualora siano individuabili più soluzioni progettuali (sia di tipo strutturale che non strutturale) per la soluzione degli squilibri, è consigliabile che esse siano separatamente presentate: la conclusiva analisi costi-benefici sarà utile al fine di valutare l'efficacia e la funzionalità della soluzione prescelta.

Ai fini dell'individuazione degli interventi, della valutazione del grado di priorità e della scelta delle caratteristiche tipologiche, si seguiranno i criteri e gli elementi indicati ai paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 del D.P.C.M. 23 marzo 1990.

3.4 Formazione del catalogo nazionale.

Presso la Direzione Generale della Difesa del Suolo, in ordine alla sua funzione di segreteria del Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo, verrà attivato un catalogo nazionale delle proposte di intervento sui bacini italiani.

A tal fine le Autorità di bacino dovranno elaborare e presentare alla Direzione Generale della Difesa del Suolo una documentazione di sintesi che fornisca un quadro completo ed esauriente degli squilibri in atto nel bacino e degli interventi proposti.

Tale documentazione sarà costituita da:

- una Carta tematica riportante la localizzazione delle situazioni di squilibrio e di rischio;
- una scheda di sintetica descrizione per ciascuna di queste situazioni;
- una Carta tematica riportante la localizzazione delle soluzioni progettuali proposte, sia diffuse che puntuali;
- una scheda di sintetica descrizione per ciascuna di queste soluzioni.

Le schede dovranno contenere gli opportuni rinvii alla documentazione di maggior dettaglio.

Questa documentazione sarà prodotta utilizzando procedure e strumenti informatici secondo gli standard che verranno utilizzati dalla Direzione Generale per la Difesa del Suolo.

96A0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il dispositivo della sentenza del tribunale di Catania dalla quale risulta che il sig. Vincenzo Petralia, consigliere della regione Sicilia, colpevole dei reati di corruzione (articoli 319 e 319-*bis* del codice penale), è stato condannato in data 5 dicembre 1995, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, nonché al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (condonati anni due di reclusione e pene accessorie);

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1995, n. 108/2A2 del commissario dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Vincenzo Petralia;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Petralia è sospeso dalla carica di consigliere della regione Sicilia a decorrere dal 5 dicembre 1995.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Presidente: DINI

96A0074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche teniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Bari, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A0080

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1995.

Accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 154/75 del Consiglio, istitutivo di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio di oliva, al fine di garantire un migliore funzionamento del regime comunitario degli aiuti di tale prodotto, mediante la determinazione dei dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo oleicolo;

Visto il regolamento CEE n. 586/88 della Commissione, che fissa i criteri di raffronto tra i dati indicati in denuncia di coltivazione con quelli risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79 per la determinazione dei dati di base dello schedario;

Considerato che ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione è determinante la conoscenza del numero di piante e del loro potenziale produttivo;

Considerato che è necessario attivare una procedura uniforme per consentire l'eventuale riesamina dei dati aggiornati dallo schedario su richiesta dell'olivicoltore;

Delibera:

Art. 1.

I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna particella olivetata, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti agli articoli 2 e 4 del regolamento CEE n. 2276/79, sono confrontati con i dati dichiarati dall'olivicoltore in denuncia di coltivazione.

Art. 2.

Dalla campagna 1994-95, in caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore vengono comunicati i dati dal confronto dei quali è stata rilevata la suddetta discordanza; la comunicazione avverrà contestualmente all'avvenuto pagamento, determinato sulla base dei dati accertati dall'AIMA, dell'importo definitivo o dell'anticipo nel caso degli olivicoltori che superano i cinque quintali di olio prodotto. Ai fini della determinazione della significatività di tale discordanza troveranno applicazione i criteri ammessi al riguardo dalla Commissione U.E.

Art. 3.

L'olivicoltore che ha ricevuto la notizia di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, chiedere all'organismo d'intervento, mediante comunicazione su apposito modulo e secondo le modalità in esso precisate, un riesame della propria consistenza olivicola aziendale.

Art. 4.

L'AIMA procederà alla verifica documentale e, solo nel caso di dubbi derivanti dall'applicazione dei metodi d'indagine basati sulla fotointerpretazione delle particelle olivetate, al controllo in loco in contraddittorio.

Art. 5.

Ove dalla verifica effettuata, documentalmente o in loco, i dati dichiarati dal produttore non risultassero esatti, l'olivicoltore è tenuto a rimborsare all'AIMA le spese occasionate e connesse alla suddetta verifica che potranno essere determinate in misura non superiore a quella derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti nel settore, di cui all'allegato *A*.

Art. 6.

Tali spese possono essere direttamente trattenute dall'AIMA sull'aiuto alla produzione spettante all'olivicoltore anche per le campagne successive.

Art. 7.

Gli esiti del controllo sono comunicati all'olivicoltore non appena concluse le attività di verifica e i dati relativi sono assunti come definitivi.

Roma, 27 dicembre 1995

Il commissario: DE FABRITIIS

ALLEGATO *A*

A) L. 78.000 per il controllo, per ciascuna particella, presso il rispettivo ufficio tecnico erariale provinciale della correttezza dei dati catastali dichiarati.

B) L. 32.400 per il riscontro, per ciascuna particella, del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale.

C) L. 13.200 per la memorizzazione della domanda di verifica, per l'integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati dello schedario e per le spese postali da sostenersi per la comunicazione dei risultati.

D) L. 430.000 fisse ad azienda per il controllo in campo, più L. 1.200 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle da verificare, qualora in seguito ai controlli eseguiti tramite l'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale non si fosse ancora in grado di stabilire con certezza il numero di piante di olivo per ciascuna particella.

96A0079

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 18 ottobre 1995.

Revoca delle norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 27 giugno 1991, n. 248, recante disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa bovina;

Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme per lo spostamento degli animali della specie bovina (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992);

Vista l'ordinanza 3 febbraio 1995 relativa al piano di eradicazione e di sorveglianza della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1995);

Considerato che non sono stati accertati focolai di malattia negli allevamenti di bovini del territorio nazionale dal settembre 1993;

Ritenuto opportuno di rivedere le norme intese a disciplinare lo spostamento interregionale dei bovini alla luce di quanto sopra;

Ordina:

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza 29 maggio 1992 citata nella premessa.

Art. 2.

1. La dichiarazione di provenienza (mod. 4) di cui all'art. 31 del regolamento di polizia veterinaria citato in premessa, di scorta alle spedizioni di bovini sul territorio nazionale, rilasciata dal proprietario, detentore o speditore degli animali, deve essere accuratamente compilata dallo stesso e contenere tutti gli elementi necessari per individuare esattamente l'azienda sanitaria U.S.L., il proprietario o il detentore o lo speditore, l'indirizzo dell'allevamento di origine o di provenienza e i contrassegni di identificazione degli animali nonché la loro destinazione.

2. I bovini da trasportare devono essere identificati con i contrassegni di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 27 agosto 1994, n. 651, o con altri contrassegni ufficiali.

3. Qualora i bovini non siano identificati devono essere marcati prima del loro spostamento dall'azienda con marca auricolare riportante:

a) le ultime tre cifre del codice Istat riferite al comune dove ha sede l'allevamento;

b) la sigla della provincia;

c) un numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'azienda sanitaria U.S.L.

4. In aggiunta a quanto sopra, lo speditore deve indicare, su apposito foglio allegato al modello 4, i contrassegni di identificazione dei bovini che vengono spediti.

5. Per gli animali sottoposti al controllo sierologico nei confronti della pleuropolmonite contagiosa essudativa dei bovini, ai sensi dell'ordinanza 3 febbraio 1995, deve essere riportato sul modello 4 l'esito e la data del controllo a cura dello speditore.

Art. 3.

1. Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo del carico, accuratamente puliti, lavati e disinfettati. A comprova dell'avvenuta disinfezione debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora e del posto dell'avvenuta disinfezione.

Art. 4.

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, citata in premessa salvoché il fatto non costituisca reato.

Art. 5.

1. La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrata alla Corte dei conti il 2 dicembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 391

96A0078

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1995.

Orientamenti operativi di riferimento in merito all'emissione ed alla gestione del debito pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in forza del quale il Ministro del tesoro determina, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi di interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, Ecu, o in altre valute, condizioni ed ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi e fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione dei prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale il Ministro del tesoro tenuto conto delle condizioni di mercato, può procedere alla ristrutturazione del debito estero inteso come debito denominato in valuta estera;

Ritenuto di dover delineare degli orientamenti operativi di riferimento in merito all'emissione e alla gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Le emissioni di titoli in lire, Ecu o in altre valute e le operazioni di ristrutturazione del debito, incluse quelle effettuate attraverso le operazioni di swap, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e dell'evoluzione prevista delle condizioni di mercato, la minimizzazione del costo del debito. Per quanto riguarda l'esposizione in valuta estera il contenimento dei rischi connessi con le fluttuazioni dei cambi sarà perseguito attraverso una appropriata diversificazione delle valute nelle quali sono espresse le passività del Tesoro.

Art. 2.

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti, le operazioni di swap saranno concluse solamente con istituti finanziari di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito di credito dei singoli istituti finanziari si farà riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Art. 3.

La Direzione generale del tesoro trasmetterà con cadenza semestrale alla Corte dei conti, tramite l'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico, una relazione sulla gestione delle passività del Tesoro che evidenzi la congruità delle scelte effettuate con gli orientamenti esposti nell'art. 1 e nell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1995

Il Ministro: DINI

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è stato registrato dalla Corte dei conti in quanto trattasi di atto non soggetto al controllo preventivo della Corte medesima, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

96A0052

DECRETO 19 dicembre 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 7 dicembre 1995 che hanno disposto per il 15 dicembre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,60 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,25 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,70 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 132.055.160.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 marzo 1996, a L. 260.993.422.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 14 giugno 1996, e a L. 417.652.535.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 dicembre 1996.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,26 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,59 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1995

Il direttore generale: DRAGHI

96A0132

DECRETO 5 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A0129

DECRETO 5 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A0130

DECRETO 5 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A0131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 1995 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto in data 12 dicembre 1994 con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1995 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Vista la lettera n. 564479 in data 15 dicembre 1995 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1996;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1994 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti è stata pari all'8,8%;

Ritenuta pertanto l'opportunità di confermare per l'anno 1996 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9%;

Decreta:

Art. 1.

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1996, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al nove per cento dei predetti premi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il direttore generale: CINTI

96A0049

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1993;

Viste le proposte di modifiche dallo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 133 al 140 (titolo XII) relativamente alla facoltà di medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 133.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

I. *Durata ed articolazione del corso di laurea*

Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

II. *Accesso al corso di laurea*

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato sccademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

III. *Attività didattiche*

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico-pratica. Ad ognuna delle aree dalla 1ª alla 15ª della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella I). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella I. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. X), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune è obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico-pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi IV), per un totale generale di 4100 ore.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. *Moduli professionalizzanti*

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della

presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

V. *Corsi integrati e discipline*

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico-pratica) di almeno cinquanta ore.

VI. *Esami*

Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazione di profitto *in itinere*. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

VII. *Corso di lingua inglese*

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

VIII. *Tesi ed esame di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. *Coordinamento dell'attività didattica*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. *Strutture didattiche*

Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, per espletare l'attività didattica teorico-pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici); di personale tecnico specializzato e operai qualificati. Il consiglio di facoltà, in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite i competenti organi accademici, una apposita scheda delle risorse a disposizione dalla quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

XI. *Norme transitorie*

Durante i due anni accademici successivi all'attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico-disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

XII. *Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline*

AREA 1 - *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica.

Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2 - *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica e comparata:*

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

AREA 5 - *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

AREA 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: *Patologia generale veterinaria:*

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

AREA 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

AREA 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai

armaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre 'imostrare di conoscere i tossici più frequentemente .utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e e loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di 'rovvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di utela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

AREA 9 - *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere e diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnia generale e miglioramento genetico:*

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

AREA 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

AREA 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32B.

AREA 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

AREA 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

AREA 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

AREA 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le

metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

TABELLA 1

Elenco dei moduli didattici ai quali le facoltà devono distribuire le 750 ore di didattica pratica

(Art. III)

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale - Settore scientifico-disciplinare: S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settore scientifico-disciplinare: E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settore scientifico-disciplinare: G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico-disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico-disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico-disciplinare: V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, V34A.

AREA 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad essa la fauna può arrecare. Lo studente dovrà inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09B, G09D.

AREA 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologia aviare;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria dalla fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

AREA 1 - *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente:*

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30B.

AREA 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A.

AREA 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32B.

AREA 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

AREA 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33A.

AREA 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale e patologica veterinaria:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V31A.

AREA 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche di indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Modulo professionalizzante
Riproduzione animale

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione *in vitro* degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

AREA 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: *Zootecnica e alimentazione:*

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

AREA 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

oftalmologia veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

AREA 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

AREA 6 - *Ostetrico-ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica:*

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

AREA 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

AREA 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C.

AREA 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

AREA 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnia e alimentazione:*

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia e clinica de da reddito:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari E05B; V33B.

AREA 5 - *Ostetrico-chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

AREA 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 ottobre 1995

Il rettore

96A0059

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 dell'8 ottobre 1995 ed *errata-corrige in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 1995), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996».

Per le disposizioni di cui sopra si veda in appendice.

Art. 1.

Contributi in favore degli enti locali

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 2, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-bis. *Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa.*

4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di luglio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 marzo 1981, n. 93, reca: «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna».

— Il testo dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente: «8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

— Il D.L. n. 409/1984 reca: «Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria».

— Il D.L. n. 24/1986 reca: «Interventi urgenti per la manutenzione e la salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

— Il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 546/1993, è il seguente:

«Art. 57 (*Attribuzione temporanea di mansioni superiori*). — 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: *a)* nel caso di vacanza di posto

in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; *b)* nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. L'assegnazione alla mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.

7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonché l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse».

— Il testo dell'art. 22, comma 14, della legge n. 724/1994 è il seguente: «14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439».

Art. 2.

Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 21/1970 è il seguente:

«Art. 26. — È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitanti sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisì del comune di Monreale.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968».

Art. 3.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo

1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, *valide* per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996.

6. Le somme riscosse dai concessionari per ICI relativa all'anno 1993 e dagli stessi versate alle apposite contabilità speciali, per le quali non è possibile effettuare il riparto tra Stato e comuni per mancanza dei dati necessari, sono, su segnalazione dei concessionari medesimi, interamente devolute allo Stato, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari, secondo le modalità indicate, al comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del successivo 13 luglio. Il 20 per cento di tali somme e successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

7. Gli interessi maturati sui conti correnti postali intestati ai concessionari, relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993, e dai concessionari medesimi versati alle apposite contabilità speciali, sono interamente devoluti allo Stato secondo le modalità indicate al comma 2, dell'articolo 4, del decreto interministeriale di cui al comma 6. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

8. Le somme affluite, a titolo di ICI relativa all'anno 1993 dovuta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sul conto corrente postale o bancario intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, nonché i relativi interessi maturati sui conti medesimi, sono interamente devolute allo Stato qualora non sia possibile individuare il comune destinatario. Il 20 per cento di tali somme è successivamente attribuito ai comuni, con la metodologia dei parametri obiettivi, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire 105.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per lire 28.000 milioni, dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lire 26.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per lire 25.000 milioni, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

11. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, per gli anni 1994 e 1995, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995 le parole: «è fissato in sette anni ed» sono soppresse.

13. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, è sostituito dal seguente:

«Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.».

14. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è sostituita dalla seguente:

«*b)* i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre;».

15. Dopo la lettera *h-bis)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, aggiunta dal comma 5 dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.».

16. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti il fabbisogno standardizzato delle province è raffrontato alle risorse generali costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, nonché da un importo pari alla detrazione operata sui trasferimenti erariali per effetto dell'istituzione di tributi a favore delle province.

17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera *a)*, è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

18-bis. *Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«Art. 35 *(Fondo ordinario)*. — 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 34 è costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.

2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è ripartita tra le province, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*.

4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.

5. Il calcolo del gettito dell'ICI dovuto per l'anno 1993 è definito con le modalità prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'ICI così risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Interventi sulla finanza locale)*. — 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. *Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati.* A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da *a)* ad *e-bis)* del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.M. 5 luglio 1993 è il seguente:

«2. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione di cui al comma 1 gli intendenti di finanza dispongono, mediante emissione di ordinativo di contabilità speciale estinguibile con commutazione in quietanza di entrata, mod. 121T, il versamento dell'importo di spettanza dello Stato al capo X, cap. 3758, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari. Contestualmente gli intendenti di finanza:

a) emettono ordinativi collettivi di contabilità speciale per il versamento degli importi di spettanza dei singoli comuni, al netto delle commissioni da loro dovute a favore dei concessionari; gli ordinativi sono estinguibili mediante accreditamento alla contabilità speciale fruttifera di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni soggetti alle norme sulla tesoreria unica e, per gli altri comuni non contemplati dalla predetta normativa, mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato al comune interessato;

b) emettono ordinativi di contabilità speciale a favore dei concessionari per l'importo delle commissioni ad essi spettanti».

— Il testo dell'art. 37 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993 e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 37 *(Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari)*. — 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'art. 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera *g)*.

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) *i comuni ripartiti nelle seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:*

comuni con meno di 500 abitanti;

comuni da 500 a 999 abitanti;

comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

comuni da 500.000 abitanti e oltre;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento, in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità;

h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto;

h-ter) *i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.*

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

— Il testo dell'art. 40 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 41/1995, è il seguente:

«Art. 40 *(Perequazione degli squilibri della fiscalità locale)*. — 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art. 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo della stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento.

5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

— Il testo dell'art. 34 del D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«Art. 34 *(Assetto generale della contribuzione erariale)*. — 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) fondo ordinario;

b) fondo consolidato;

c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.

3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. Ai sensi del comma 11 dell'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.

6. I contributi sui fondi di cui alla lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno».

— Il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«Art. 36 *(Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali)*. — 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35, per la parte attribuita alle comunità montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo».

— Il testo dell'art. 41 del D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«Art. 41 *(Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti)*. — 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'art. 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.

4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, viene provveduto al riparto».

— Il testo dell'art. 28, comma 1, lettera *c)*, del D.Lgs. n. 504/1992 è il seguente:

«1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a)-b) (omissis);

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni».

— Il testo dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge n. 637/1973 è il seguente:

«Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposti corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di comuni e province per la realizzazione di opere pubbliche, ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale e provinciale per il conseguimento dei fini istituzionali.

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è riservata all'amministrazione provinciale di Como e ai comuni di quella provincia per la realizzazione di opere pubbliche ovvero per la destinazione ad altri enti pubblici operanti nella circoscrizione provinciale».

Art. 3-*bis*.

Titoli obbligazionari degli enti locali

1. *All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: «È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 35, comma 6, della legge n. 724/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente: «6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare

una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in appposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — *una tantum* — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi».

Art. 4.

Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 332/1989 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990».

Art. 5.

Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990.

3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

3-bis. *Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:*

«2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato».

4. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, *e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni,* e la novazione soggettiva di mutui della specie già concessi, può avvenire, in aggiunta ai soggetti già individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

6. *Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui.* Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo.

7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati

dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.

8. Le disposizioni *di cui ai commi 6 e 7* si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. *Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995.*

9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di *previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica* e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 310/1990 è il seguente:

«Art. 2 (*Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto*). — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1991, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *b)*, della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 485/1992 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contibuto straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici, con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti a tutto il predetto anno 1992.

4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

4-*bis*. L'assunzione dei mutui autorizzata dal comma 1 è subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996. I contenuti del piano di risanamento sono quelli previsti dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.

4-*ter*. In relazione al riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativo all'anno 1993, confluito, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai nuovi criteri fissati dal citato art. 3 della legge n. 500 del 1992, è istituito un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

4-*quater*. Il fondo di cui al comma 4-*ter* è costituito per l'anno 1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tra le regioni di cui al medesimo comma 4-*ter*, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire 257 miliardi per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)";

b) quanto a lire 257 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/1995 è il seguente:

«1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32 nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato».

— Il D.L. n. 361/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

— Il testo dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 359/1987 è il seguente: «Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio».

— Il testo dell'art. 9, comma 11, del D.L. n. 55/1983 è il seguente: «(11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3».

— Il testo dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 688/1995 è il seguente: «4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368».

Art. 5-*bis*.
Ammortamento mutui

1. *All'articolo 46-*bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «nel corso dell'esercizio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad esaurimento»;*

b) *al comma 2, le parole: «del 31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 marzo di ogni anno»; e le parole: «30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre dell'anno precedente».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 46-*bis* del D.L. n. 41/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 46-*bis* (*Ammortamento mutui*). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare *sino ad esaurimento* le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, *del 31 marzo di ogni anno*, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il *30 novembre dell'anno precedente*, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato».

Art. 6.

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinerà limiti e condizioni, può partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

1-bis. *Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.*

Art. 7.

Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia

1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 798/1984 reca: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

— La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 139/1992 è il seguente: «2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*), *c*), *d*) e *l*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento».

Art. 8.

Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

1. *Il termine per l'emanazione del regolamento* previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali è prorogato al *30 giugno 1996*. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della *seconda rata* 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è fissato per la prima volta al *30 aprile 1996*;

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, è prorogato al *31 maggio 1996*;

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per

l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono così prorogate:

1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);

3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

e) la gradualità nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è così modificata:

1) per il 1997 il 6 per cento del valore;

2) per il 1998 il 12 per cento del valore;

3) per il 1999 il 18 per cento del valore;

4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 114 del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 114 *(Approvazione di modelli)*. — 1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) lo schema relativo alla relazione previdenziale e programmatica;

d) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

e) i modelli relativi al conto del tesoriere;

f) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;

g) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

h) i modelli relativi al conto del patrimonio;

i) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75».

— Il testo dell'art. 108 del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 108 *(Adeguamento dei regolamenti)*. — 1. Gli enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate dal presente ordinamento finanziario e contabile entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore».

— Il testo dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente: «3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui».

— Il testo dell'art. 116 del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 116 *(Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale)*. — 1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine è fissato al 31 dicembre 1996».

— Il testo dell'art. 115, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente gradualità:

a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera *a)*;

c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è il seguente:

«Art. 17 *(Aree metropolitane)*. — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione *può procedere* alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana".

5. In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari».

— Il testo dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni patrimoniali relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'art. 71:

a) per il 1996 il 6 per cento del valore;

b) per il 1997 il 12 per cento del valore;

c) per il 1998 il 18 per cento del valore;

d) per il 1999 il 24 per cento del valore».

— Il testo dell'art. 75 del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 75 *(Conti degli agenti contabili interni)*. — 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'art. 69.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'art. 114».

Art. 9.

Bilanci di previsione

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 è deliberato *entro il 31 gennaio 1996* secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Conseguentemente:

a) le spettanze di contributi erariali agli enti locali per il triennio 1996-1998, di cui agli articoli 36, 37, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono comunicate agli enti locali attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di novembre 1995;

b) gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, allegato al bilancio annuale 1996, hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995;

c) le disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 77 del 1995 si applicano dal *1° febbraio 1996*;

d) entro il termine di sette giorni successivi alla deliberazione del bilancio 1996 la giunta provvede ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui al comma 9 dell'articolo 27 e comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 77 del 1995; *nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale.*

2. *Il termine* previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996 *è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2* dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. n. 421/1979 reca: «Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335».

— Il testo degli articoli 36, 37 e 40 del D.Lgs. n. 504/1992 è riportato in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 39 del D.Lgs. n. 504/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 528/1993, è il seguente:

«Art. 39 *(Fondo consolidato)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

— Il testo dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente: «1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco».

— Il testo dell'art. 27, comma 9, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente: «9. Il regolamento di contabilità individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

— Il testo dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione».

— Il testo dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 è il seguente: «2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni a regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle a regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono di adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996».

Art. 10.

Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio

1. A valere sulle residue disponibilità della legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane *e loro consorzi* in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria *e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità*. L'onere di ammortamento dei mutui resta a carico dello Stato, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 458 del 1988.

2. Ai fini del presente decreto, per maggior onere di acquisizione di aree si intende la differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemente dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto, sulla base dei seguenti atti definitivi:

a) perizie di stima, emesse ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) transazioni giudiziali o extragiudiziali;

c) sentenze esecutive;

d) accordi per la cessione volontaria del bene.

2-bis. *Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali.*

3. I mutui possono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della documentazione di cui al comma 2, nonché della dichiarazione del segretario dell'ente, relativa al riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

3-bis. *I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo.*

4. Qualora l'acquisizione delle aree sia anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non opera la decadenza di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, se alla data del 15 luglio 1991 era in corso un procedimento giurisdizionale.

5. Gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi *trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* mentre l'approvazione di progetti delle opere deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha fissato i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche. Il riconoscimento del debito deve essere stato effettuato entro il *30 giugno 1996*.

6. Qualora l'importo delle richieste di mutuo risulti superiore alle residue disponibilità di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la quota di mutuo ammortizzabile a carico dello Stato è determinata con criterio proporzionale.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 458/1988 è il seguente: «1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande

devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato».

Il testo dell'art. 15 della legge n. 865/1971 è il seguente:

«Art. 15. — Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità al competente ufficio tecnico erariale.

L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità da esso determinata anche all'espropriante.

L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili, deposita la relazione dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 10».

Il testo dell'art. 37 del D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente:

«Art. 37 (*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*). — 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura dei disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi dirivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse».

Il testo dell'art. 12-*bis* del D.L. n. 6/1991 è il seguente:

«Art. 12-*bis* (*Riconoscimento di debiti fuori bilancio*). — 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato art. 1-*bis* per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancanza adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione».

— La legge di conversione del D.L. n. 333/1992 recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» è entrata in vigore in data 14 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1992).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza

I DD.LL. n. 61/1995, n. 138/1995, n. 255/1995 e n. 357/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995, n. 150 del 29 giugno 1995, n. 201 del 29 agosto 1995 e n. 253 del 28 ottobre 1995).

Il D.Lgs. n. 77/1995 reca: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane.

96A0038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1995.

96A0113

Mancata conversione del decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 11 novembre 1995, n. 468, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio nazionale, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1995.

96A0114

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la concessione di decorazioni al valor militare.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1995 il regio decreto 31 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 443, bollettino ufficiale 1939, disp. 42, pag. 3676, col quale è stata concessa a Nieso Pietro di Marco e di Sacion Filomena (Venezia), la croce al valor militare, è stato rettificato nel senso che il nominativo «Nieso Pietro di Marco e di Sacion Filomena da Misano» deve intendersi sostituito da: «Niero Pietro di Marco e di Saccon Filomena da Mirano».

96A0088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Estinzione della personalità giuridica dell'Azienda speciale per gli aeroporti dell'Emilia-Romagna

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1995, si estingue la personalità giuridica dell'Azienda speciale per gli aeroporti dell'Emilia-Romagna.

96A0091

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Cart '96 - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici, degli articoli per la scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 19 gennaio 1996 al 22 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chibi '96 - Art. '96 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 19 gennaio 1996 al 22 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Chopper & Custom Show» che avrà luogo a Padova dal 12 gennaio 1996 al 14 gennaio 1996.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Micapp '96 - 4ª Manifestazione informativo commerciale articoli promozionali e di premiazione» che avrà luogo a Padova dal 19 gennaio 1996 al 22 gennaio 1996.

96A0092

Revoca delle autorizzazioni concesse alla S.p.a. S.E.Ma.G., in Parma, ad esercitare un magazzino generale in Rottofreno

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1995, le autorizzazioni ad esercitare un *magazzino generale*, sito in Rottofreno (Piacenza) via Piave n. 19, concesse alla S.p.a. S.E.Ma.G., con sede in Parma, via Donatori di Sangue n. 35, sono state revocate per cessazione di attività.

96A0093

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1576,11
ECU	2026,88
Marco tedesco	1090,74
Franco francese	318,37
Lira sterlina	2441,39
Fiorino olandese	973,81
Franco belga	53,059
Peseta spagnola	12,979
Corona danese	282,08
Lira irlandese	2517,99
Dracma greca	6,674
Escudo portoghese	10,520
Dollaro canadese	1156,35
Yen giapponese	14,975
Franco svizzero	1348,72
Scellino austriaco	155,05
Corona norvegese	247,87
Corona svedese	238,23
Marco finlandese	360,67
Dollaro australiano	1172,15

96A0154

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 dicembre 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 dicembre 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 dicembre 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 marzo 1996 è di L. 97,55, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 28 giugno 1996 è di L. 95,19 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 è di L. 90,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A0142

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con delibera n. 532, adottata in data 6 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Luigi Litardi conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0122

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ha nominato, con la deliberazione n. 279 del 30 novembre 1995, conservatore del registro delle imprese dell'ente il vice segretario generale dott. Evasio Cantamessa, dirigente camerale.

96A0121

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 682, adottata in data 13 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Alessandro Selmin, conservatore del registro delle imprese.

96A0123

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, attesa la imminente attuazione del registro delle imprese, con determinazione n. 177 del 28 novembre 1995, ha nominato il segretario generale avv. Antonio Palmieri, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del richiamato art. 8, comma 3, della legge n. 580.

96A0124

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con delibera n. 520 del 7 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Attilio Rosina, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0125

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400